



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati

Dott. Piero Francesco De Pietro

Presidente

Dott. Stefania Basso

Consigliere rel.

Dott. Anna Rita Motti

Consigliere

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16/01/2026, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2102 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro/Previdenza

TRA

MATEDIL DI SAPIO ANTONIO & C Sas in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Lettera Raffaele ed elettivamente domiciliato in Sant' Arpino (CE) alla via Censorino n. 47

Appellante

E

I.N.P.S. in persona del suo Presidente pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ida Verrengia, Itala de Benedictis, Mauro Elberti e Luca Cuzzupoli con i quali elettivamente domicilia in Via Galileo Ferraris 4 - Napoli

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.07.2024, MATEDIL di SAPIO Antonio & C. S.a.s. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli Nord n. 711/24 pubblicata in data 25.01.2024 con la quale il giudice dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 02820220003791012000 notificato in data 11.9.23 e relativo a contributi DM 10 anno 2020 per l'importo di € 2572,03.

L'appellante censura la decisione ritenendo che il Tribunale abbia effettuato una erronea qualificazione dell'azione proposta e conclude chiedendo l'accoglimento della propria opposizione in totale riforma della sentenza impugnata.

L'I.N.P.S. si è costituito contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è inammissibile.

Giova, in primo luogo, richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *“Nel procedere giuridico italiano, il principio dell'apparenza gioca un ruolo cruciale nell'indirizzare l'ammissibilità delle impugnazioni contro provvedimenti giurisdizionali, radicandosi fermamente nella qualificazione offerta dal giudice dell'azione proposta, indipendentemente dalla sua correttezza o dalla qualificazione attribuitale dalla parte interessata. Tale principio traspare vividamente nel contesto dell'opposizione a provvedimenti esecutivi, dove la determinazione del mezzo d'impugnazione corretto - appello o ricorso per cassazione - si ancori esclusivamente alla denominazione data al procedere dal giudice a quo”* (Cassazione civile sez. III, n. 9670/2024).

Nel caso di specie, ove l'opponente (odierno appellante) contestava la legittimità dell'atto impugnato esclusivamente per intervenuta decadenza ex art. 30 comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, il giudice correttamente qualificava l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (*“Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle doglianze inerenti la regolarità formale del titolo quali la ritualità della notifica, la decadenza e le censure relative ai vizi formali della cartella impugnata in quanto l'opposizione non è stata proposta nei 20 giorni dalla notifica dell'avviso come prescritto dall'art 617 c.p.c.”* nel contempo sottolineando che *“Per ciò che attiene ai vizi di merito, non vi è alcuna deduzione”*).

Ed infatti, ogni censura attinente al merito della pretesa contenuta in tale avviso avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine perentorio di 40 gg dalla notificazione del medesimo ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 ed ogni censura di rito, volta a far accertare la decadenza dall'azione di riscossione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, entro il termine di 20 gg dalla notifica ex art. 617 cod.

proc. civ., trattandosi di vizio formale inerente alla modalità della procedura di riscossione (conforme da ultimo Cassazione civile sez. lav., n. 3173/2025).

Tanto premesso, è pacifico che per le sentenze che abbiano ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi l'unico rimedio esperibile è quello del ricorso per Cassazione.

Cosicché, nel caso in esame si palesa evidente l'inammissibilità dell'appello, stante la qualificazione dell'azione effettuata dal giudice di primo grado in maniera assolutamente corretta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide: dichiara inammissibile l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in € 962,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Napoli 16.01.2026

Il Consigliere est.

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro